

MODELLO REDDITI 2017: LO SCOMPUTO DELLE RITENUTE SUBITE

Come noto il Decreto Legge n. 193/2016 ha modificato il criterio di scomputo delle ritenute subite a titolo di acconto per i redditi tassati per competenza modificando l'art. 22 del TUIR e l'art. 25 bis del D.P.R.600/1973. In buona sostanza il testo contenuto nel Decreto Legge n. 193-2016 prevede, nel caso in cui le ritenute siano state operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, che il contribuente possa scegliere di:

a) detrarre le ritenute dall'imposta relativa al periodo di imposta di "competenza" dei redditi dichiarati;

b) detrarre le ritenute dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale le ritenute sono "operate" (applicando il principio di cassa). Pertanto, per fare un caso pratico, un agente di commercio, in occasione della redazione del modello redditi 2017. Potrà detrarre ancora nel periodo 2016 le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza se effettuate prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (nel caso in cui le ritenute siano effettuate dopo la presentazione della dichiarazione è invece d'obbligo scomputarle nel periodo in cui sono state effettivamente operate).In fase di redazione del modello redditi 2017 relativo al periodo d'imposta 2016 tali contribuenti potranno quindi portare in detrazione le ritenute che hanno subito ad inizio 2017 per redditi maturati nel 2016 ovvero , a loro scelta, potranno scomputare le ritenute nel modello redditi 2018 relativo al periodo 2017. Per meglio inquadrare la novella Legislativa appare anche necessario focalizzare i seguenti aspetti della tematica:

1) redditi per competenza: la novità contenuta del Decreto Legge n. 193-2016 ha validità solo per la tipologia di questi redditi (agenti e rappresentanti di commercio, procacciatori, imprese che hanno effettuato lavori di ristrutturazione o di risparmio energetico, imprese che hanno effettuato prestazioni nei confronti di condomini ecc.);

2) redditi per cassa: non vale la regola di cui sopra in quanto nel caso di specie il momento per detrarre la ritenuta d'acconto subita coincide con l'incasso della relativa fattura;

3) contabilità semplificata 2017: in considerazione del fatto che durante il corrente anno le imprese in contabilità semplificata devono adottare obbligatoriamente il regime contabile" per cassa" la novità di cui al Decreto Legge n. 193-2016 in materia di scomputo delle ritenute non risulta applicabile. Per concludere si propongono due esempi pratici:

a) società che applica il regime contabile per competenza che ha emesso una fattura nel mese di novembre 2016 che il cliente ha provveduto a pagare nel mese di febbraio 2017 provvedendo al versamento della relativa ritenuta d'acconto nel mese di marzo 2017: la società tassa per competenza il ricavo della fattura emessa e può scomputare la ritenuta, alternativamente nel modello redditi 2017 ovvero nel modello redditi 2018;

b) pagamento e versamento della ritenuta avvenuti oltre il termine per la presentazione del modello dichiarativo ovvero dopo il 30 settembre 2017 la società tassa per competenza il ricavo della fattura emessa ma scomputare la ritenuta solo nel modello redditi 2018 relativo al periodo d'imposta 2017.

CELESTE VIVENZI